

Civile Ord. Sez. U Num. 21605 Anno 2019

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: DORONZO ADRIANA

Data pubblicazione: 22/08/2019

### **ORDINANZA**

sul ricorso 27658-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla:

CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 129/2018 depositata il 19/09/2018, nella causa tra:

GAROFALI GIULIO;

**- ricorrente non costituitosi in questa fase -**

**contro**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

391  
19



AZIENDA OSPEDALIERA "COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI  
- ADDOLORATA" DI ROMA;

**- resistente non costituitasi in questa fase -**

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
02/07/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PAOLA  
MASTROBERARDINO, ~~la~~ quale chiede che le Sezioni Unite della Corte  
di cassazione accolgano il proposto regolamento, affermando sulla  
controversia la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di  
giudice del lavoro.

**RILEVATO CHE**

1.- Giulio Garofali, ex medico dipendente dell'azienda ospedaliera  
«Complesso ospedaliero San Giovanni - Addolorata» di Roma,  
collocato a riposo il 22/9/2007, ha chiesto al Tribunale di Roma che  
gli sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle malattie  
indicate in ricorso (artrosi dorso - lombare a modesto impegno  
funzionale; ipertensione arteriosa; insufficienza mitralica lieve, in  
buon compenso emodinamico; discopatia C-5 C-6, con segni di  
sofferenza radicolare) e la loro ascrizione alla settima categoria della  
Tabella A del D.P.R. n. 834/1981, con la condanna dell'Azienda  
ospedaliera alla corresponsione, in suo favore, dell'equo indennizzo,  
decorrente dall'11 giugno 2009, data della presentazione della  
domanda amministrativa;

2.- con sentenza depositata il 17/6/2015 il Tribunale di Roma ha  
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando la  
Corte dei conti quale giudice munito di giurisdizione;

3.- il Garofali ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi alla  
Corte dei conti che, con ordinanza del 19/9/<sup>2018</sup>2019, dopo aver invitato  
le parti a discutere della questione di giurisdizione alla prima udienza,  
ha sollevato d'ufficio conflitto ai sensi dell'art. 59, comma 3°, L. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

69/2009 (come previsto dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. 26/8/2016, n. 174);

i giudici contabili hanno ritenuto di escludere la propria giurisdizione in considerazione dell'oggetto della domanda, finalizzata alla liquidazione dell'equo indennizzo;

4.- il sostituto Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del regolamento, ritenendo fornito di giurisdizione il giudice ordinario; le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

#### **CONSIDERATO CHE**

1.- il ricorso merita accoglimento, con la conseguenza che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

1.1.- come già rilevato dal sostituto Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, questa Corte con la sentenza resa a Sezioni unite del 28/05/1986, n. 3601, ha affermato il seguente principio di diritto: «La controversia promossa dal pubblico dipendente, in attività di servizio, per ottenere la corresponsione di un equo indennizzo per infermità, secondo la previsione dell'art. 68 ottavo comma del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, esula dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica ...., poiché non investe un trattamento successivo alla cessazione del rapporto d'impiego, ma bensì un diritto che insorge nell'ambito di tale rapporto e nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro»;

2.- il principio, opportunamente rivisitato a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, è stato ribadito anche nella pronuncia di questa Corte del 6/3/2009, n. 5467, in cui si è precisato che sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (R.D. 12/7/1934, n. 1214, ex art. 13) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici (cfr. *ex plurimis* Cass. Sez. Un. 25/3/2005, n. 6404, Cass. Sez. Un. 30/12/2004, n. 24171) e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione

privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (v. anche Cass. Sez.Un. 14/11/2018, n. 29284);

3.- estraneo alla materia delle pensioni è invece l'istituto dell'equo indennizzo il quale è volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l'Amministrazione e del servizio prestato, sicché il fine della provvidenza *de qua* - che non è (esclusivamente) risarcitorio - si inserisce nell'ambito di un sinallagma in cui si intrecciano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo (Cass. Sez.Un. 7/3/2003, n. 3438);

3.1.- si è infatti precisato che il beneficio in questione non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583);

ciò, del resto, è conforme a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 321 del 1997, secondo cui, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le due prestazioni - equo indennizzo e pensione privilegiata - rispondono a finalità diverse (v. pure Cass. 19/7/2006, n. 16546);

4.- in forza di queste premesse, ai fini di individuare il discrimine tra le due giurisdizioni, occorre aver riguardo al *petitum* sostanziale e distinguere a seconda che la domanda abbia ad oggetto il pagamento della pensione privilegiata, - o anche soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta al fine di ottenere il pagamento della suddetta prestazione (Cass. n. 5467/2009, cit.) -, ovvero, il pagamento dell'equo indennizzo - o, simmetricamente, solo la domanda di accertamento della causa di servizio ad esso finalizzata;

4.1.- solo nella prima ipotesi la giurisdizione è devoluta alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 13 R.D. 12/7/1934, n. 1214, in virtù dell'ampia formulazione della norma («in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge») e del suo preciso riferimento costituzionale ex art. 103 Cost., comma 2 («La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge»: nello stesso senso, Cass. Sez. Un. 24/02/2014, n. 4325; Cass. Sez. Un. 19/01/2017, n. 1306; Cass. Sez.Un., n.29284/2018);

4.2.- diversamente deve invece ritenersi con riguardo alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della causa di servizio diretta all'equo indennizzo: in base al costante orientamento della giurisprudenza anche amministrativa (v. Cass. 21/10/2014, n. 22297, che rinvia a Cons. Stato, sez. 4<sup>^</sup>, 19/10/2006, n. 6241), l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata ovvero della concessione dell'equo indennizzo «sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (...) che si traducono sia in differenti modalità di erogazione delle due provvidenze (fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica) sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti» (in tal senso, Cass. n. 22297/2014, cit.; Cass. 04/06/2018, n. 14208);

4.3.- l'equo indennizzo trova invero titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo (cfr. Cass. Sez. Un. 7/3/2003, n. 3438), laddove la pensione privilegiata suppone la cessazione del rapporto di impiego;

5.- nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, il Garofali ha chiesto che sia

accertata e dichiarata «la dipendenza da causa di servizio delle infermità (...) e che le stesse siano ascrivibili alla VII categoria tabella A d.p.r. 834/1981; per l'effetto condannare la Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata di Roma (...) alla corresponsione per tali patologie dell'equo indennizzo (...))»;

5.1.- il riconoscimento della causa di servizio delle infermità denunciate è dunque richiesto esclusivamente e inequivocabilmente al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'equo indennizzo, senza che sia rintracciabile alcun riferimento al trattamento pensionistico, tale da radicare la giurisdizione del giudice contabile;

5.2.- ne consegue che, in ragione del *petitum* sostanziale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario;

6.- nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi, trattandosi di regolamento d'ufficio e non essendo stata svolta attività difensiva dalle parti interessate.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2019

Il Presidente

Dott. Giovanni Mammone

